

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
AFFARI GENERALI



ORIGINALE

COMUNE DI SUCCIVO (CE)
005713 04.08.14
CAT.....CLASS.....FASC.....

" DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE "

**** 2014 ****

n. 103 del 01/08/2014

Oggetto

Decreti Sindacali nn. 52-53-54-55 del 25.07.2014 - Determinazioni OSL

L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di agosto, alle ore 17.00 nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, sita in via G. Lorca, si è riunito l'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 2012 ai sensi dell'art. 252 del d.lgs 267/2000;

n	Cognome e nome	Presente	Assente
1	DOTT. LUIGI COLUCCI	X	
2	DOTT. RENATO PENZA	X	
3	DOTT. GERALDO BONACCI	X	

Redige il verbale : Sig. Aniello Marsilio

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



L'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Succivo nominato con D.P.R. 25 settembre 2012

PREMESSO CHE:

- il Comune di Succivo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/07/2012, immediatamente eseguibile, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. in data 25/09/2012 è stato nominato l'Organo Straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con delibera n. 1 dell'OSL del 22/10/2012 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata ed ha provveduto ad avviare le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione dell'avviso diretto ai creditori, in data 28 ottobre 2012, a presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione apposite, documentate richieste di ammissione alla massa passiva;
- detto termine veniva prorogato di ulteriori 30 gg. così come richiesto dalla Giunta Comunale con delibera n. 56 del 24/12/2012 al fine di permettere "**... più ampia partecipazione possibile dei creditori dell'ente alla procedura concorsuale....**", mediante istanze in carta libera corredata da ogni documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- con delibera n. 7 del 27.07.2013, questo OSL ha proposto l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. 267/2000;
- con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 05.09.2013, (oltre il termine stabilito dall'art. 258 D. Lgs. 267/2000) il Comune di Succivo non aderiva alla proposta avanzata dall'OSL ed, inoltre, segnalava risultanze dei residui attivi e passivi, del fondo cassa al 31.12.2011 differenti da quelle attestate e certificate all'OSL dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai fini dell'assunzione della surrichiamata deliberazione n. 7 del 27.7.2013;

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



- a seguito di dimissioni per motivi personali, di uno dei componenti della Commissione, il Dott. Alessandro Izzi, veniva successivamente nominato in sostituzione, con DPR del 15 febbraio 2014, il Dott. Geraldo Bonacci il cui insediamento avveniva con deliberazione n. 16 del 7 aprile 2014;
- il Ministero dell'Interno accordava proroghe ai fini della determinazione della massa passiva (cfr. nota n. 54658 del 24.04.2013 ricevuta in data 03.05.2013, nota n. 0134456 del 11.11.2013 ricevuta a mezzo pec del 13.01.2014, nota n. 0039756 del 19.05.2014 ricevuta in pari data a mezzo pec) con la conseguenza che il termine ultimo per la quantificazione della massa passiva risulta fissato al 19.07.2014;

CONSIDERATO CHE:

- risultano pervenute all'OSL n. 79 istanze protocollate contenenti n. 82 richieste di ammissione alla massa passiva, di cui soltanto n. 58 pervenute nei termini di scadenza dell'avviso, per un totale esposto di € 5.457.422, 18;
- risultano pervenute agli atti dell'OSL n. 119 istruttorie pervenute da parte dell'ente afferenti a debiti di presunta competenza dell'OSL relativi a fatti di gestione per un totale esposto pari ad € 1.722.705,76;
- risultano pervenuti da parte dell'Ente n. 61 fascicoli relativi a segnalazioni di pretese relative a ingiunzioni di pagamento, decreti ingiuntivi, atti di precetto, atti di pignoramento, cartelle di pagamento esattoriali, avvisi di liquidazione per imposta registro Agenzia delle entrate afferenti a sentenze e/o atti giudiziari, per un totale esposto pari ad € 746.126,14;
- l'OSL si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 254 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 richiedendo *"all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del*

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



debito" per n. 17 posizioni debitorie segnalate dall'ente e per n. 21 ingiunzioni di pagamento non si è ricevuta alcuna attestazione;

- tutte le istanze pervenute, incluse le tardive, sono state esaminate dall'OSL;
- per tutte le domande di ammissione alla massa passiva, comunque riconducibili al periodo di competenza della gestione straordinaria fissato al 31.12.2011, l'OSL ha proceduto all'istruttoria onerando a tal fine i Responsabili dei Servizi competenti alla verifica ed all'accertamento dei requisiti attestando, attraverso la sottoscrizione di apposite schede, la sussistenza della pretesa e l'eventuale diritto al riconoscimento ed ammissione alla massa passiva;
- per tutte le istanze che, in fase istruttoria, non risultavano supportate da idonea documentazione comprovante la certezza, la liquidità e la esigibilità totale o parziale del credito, si è proceduto a comunicare preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis della legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06, in ossequio al principio della partecipazione dei privati al procedimento amministrativo, al fine di consentire a questi ultimi di controdedurre e/o offrire in comunicazione documentazione integrativa, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione; a sostegno dell'acquisizione di documentazione idonea a supportare la singola pretesa creditoria, questo OSL si è reso disponibile, su richiesta dei singoli istanti, a chiarire, anche per le vie brevi, le posizioni di cui ai preavvisi di diniego totali o parziali;
- una volta accertata l'assenza o l'impossibilità di accogliere utilmente la documentazione integrativa e/o le controdeduzioni dell'istante, l'OSL ha proceduto alla deliberazione, di diniego totale o parziale, a seconda dei casi, con indicazione della motivazione, della quota di pretesa creditoria non ammessa nonché delle modalità di impugnazione della stessa;
- le deliberazioni di diniego sono state tutte regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio on line, disponendone la notifica al controinteressato medesimo oltreché la trasmissione al Sindaco, al Segretario Comunale, al Revisore ed al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per opportuna conoscenza;
- la trasmissione della singola deliberazione all'Ente, nelle persone dei suoi responsabili, oltre ad informare tempestivamente delle risultanze relative al diniego di ammissione alla massa

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



passiva, avrebbe dovuto consentire allo stesso Ente la possibilità e l'obbligo di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la parte non ammessa, relativamente alle ipotesi di cui all'art. 194, comma 1, lett. e), segnalandone successivamente la risultanza alla gestione straordinaria dell'OSL per il conseguente inserimento nella massa passiva oltreché, in relazione alle ipotesi di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), al riconoscimento quale debito fuori bilancio degli interessi maturati successivamente al 31.12.2011, gravandone l'onere sulla gestione ordinaria;

- nelle diverse fattispecie sopra riportate, l'Ente non ha ritenuto opportuno segnalare all'OSL eventuali determinazioni a riguardo;
- a conclusione del processo sopra descritto si è pervenuti alle seguenti risultanze limitatamente alle domande di ammissione alla massa passiva:
 1. N. 11 istanze ammesse;
 2. N. 42 istanze non ammesse di cui n. 18 riferite a spese a valere su entrate a destinazione vincolata e n. 2 istanze riferite a debiti verificatisi dopo il 31 dicembre 2011;
 3. N. 29 istanze ammesse solo parzialmente;
- alla data del 14.07.2014, l'Ente a mezzo degli organi preposti non ha provveduto alla trasmissione, sebbene più volte richiesta e sollecitata, (a partire dall'insediamento dell'OSL attraverso molteplici deliberazioni e verbali), dell'elenco dei residui passivi al 31.12.2011, depurati di quelli onorati prima della data di dichiarazione del dissesto, opportunamente identificati per nominativo, oggetto della prestazione, epoca della stessa, importo ed evidenza della sussistenza del debito unitamente alle attestazioni e dichiarazioni dei responsabili dei servizi interessati, del responsabile del servizio finanziario e visto del Segretario comunale;
- per converso, l'Ente attraverso il Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Salvatore D'Angelo, si è solo limitato ad indicare l'importo dei residui passivi, variandone in diverse comunicazioni l'ammontare senza darne esatta motivazione e prova documentata delle variazioni intervenute, giustificando solo con nota del 26.06.2014 prot. n. 4818, in risposta ad ulteriore richiesta dell'OSL del 16.05.2014 prot. n. 3596, che le variazioni afferivano a pagamenti effettuati dall'Ente successivamente alla dichiarazione di dissesto,

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



all'insediamento dell'OSL, senza che questo organismo fosse stato puntualmente notiziato ed edotto con debita documentazione;

RITENUTO

doveroso, in ossequio ai principi di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa, ribadire di seguito l'impostazione metodologica seguita dall'OSL nel procedere alla definizione della massa passiva in merito a specifiche fattispecie ricorrenti e caratterizzate da peculiarità e criticità:

- a) relativamente alle istanze corredate da documentazione da cui sono emersi i profili ed i presupposti riconducibili all'art. 194 Tuel lett. a) si è proceduto all'ammissione, previa verifica della sussistenza dei requisiti e, dunque, previo riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, già confermato dalla remissione del parere favorevole del Responsabile del Servizio competente;
- b) con particolare riguardo ai casi di prestazioni professionali rese da avvocati, va segnalato che l'OSL ha ritenuto non ammissibili le istanze in cui l'attestazione del Responsabile è risultata negativa e/o l'impegno non risultava assunto al momento del conferimento dell'incarico, ovvero insufficiente e non integrato in relazione agli sviluppi di causa; la non ammissione è stata deliberata anche nel caso in cui il credito professionale è stato definito a seguito di procedimento monitorio proposto contro l'Ente, senza richiamo specifico ad un'epoca della prestazione ben definita, il procedimento sommario non ha visto l'intervento da parte dell'Ente in un contraddittorio giudiziale, ed il relativo titolo esecutivo è stato notificato successivamente alla dichiarazione di dissesto, all'insediamento dell'OSL, senza uno specifico richiamo a periodi antecedenti al dissesto;
- c) relativamente ai debiti correlati ad entrate derivanti da trasferimenti per gestioni vincolate (ex legge 328/2000) e ad entrate derivanti da copertura di costi di servizi come quello di acquedotto, fognatura e depurazione, oltreché al servizio di smaltimento rifiuti, le corrispondenti pretese creditorie sono state deliberate non ammissibili ai sensi dell'art. 255, comma 10, D. Lgs. 267/2000.

Per quanto specificamente attiene alle spese relative al servizio di igiene urbana e smaltimento rifiuti, questo OSL ha considerato che la disciplina normativa di cui al D.Lgs.

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



507/93 stabilisce che prevede che l'entrata da prevedersi attraverso l'emissione dei ruoli deve essere **vincolata** alla integrale copertura del costo del servizio. Pertanto, l'entrata assume un vincolo di destinazione correlato e consequenziale rispetto alla specifica spesa del servizio di igiene urbana. Nessuna variazione relativa alla copertura del costo del servizio risulta intervenuta nel corso degli anni per effetto di disposizioni normative. Ne deriva che, anche per periodi antecedenti al 2009, durante i quali l'entrata da emissione di ruoli poteva raggiungere l'80% del costo del servizio mentre la restante parte doveva necessariamente essere individuata nei titoli di entrata di parte corrente, sempre e comunque il costo del servizio doveva essere integralmente coperto. In altri termini, il principio dell'equilibrio di parte corrente unitamente al principio di sana gestione finanziaria, cui deve essere improntata sempre l'attività di un Ente Locale, comporta comunque l'integrale operatività del vincolo di destinazione dell'entrata de qua al finanziamento delle spese inerenti la materia dei rifiuti. Infatti l'eventuale differenza dell'Entrata riscossa attraverso i ruoli a copertura del costo del servizio per il periodo antecedente il 2009 avrebbe dovuta essere individuata nella parte corrente del bilancio, essendo stato impresso un vincolo di destinazione della stessa a copertura integrale del predetto costo. L'Ente ha adottato tale modalità operativa così come certificato ed attestato dal Responsabile del Servizio competente, dando parere sfavorevole all'ammissione. Pertanto è stata deliberata la non ammissibilità delle pretese a tale titolo. Inoltre risultano in corso vertenze giudiziarie non definite per cui le pretese non presentano i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità;

- d) relativamente agli avvisi di liquidazione di imposte di registro dell'Agenzia dell'Entrate inerenti a provvedimenti giudiziari, in cui la pretesa non individua unico debitore l'Ente ma imputa una solidarietà al pagamento di più debitori dell'intera imposta, va segnalato che il Comune non ha espletato alcuna attività istruttoria né ha segnalato se l'Ente stesso fosse debitore o se l'avviso fosse stato onorato da terzi o dall'Ente medesimo. Corre l'obbligo segnalare che l'Ente ha trasmesso e continua a trasmettere all'OSL i suddetti avvisi solo per conoscenza senza alcuna, richiesta prescritta istruttoria;

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



- e) relativamente alla fattispecie di pretese creditorie inerenti a transazioni deliberate dalla Giunta Comunale nell'anno 2011, che prevedevano pagamenti in due esercizi finanziari (2011-2012), di cui la prima tranche veniva impegnata e liquidata nell'anno 2011, mentre la residua somma, alla stregua dell'accordo, sarebbe dovuta essere corrisposta entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2012, non risultando un atto di impegno per l'intera somma a valere sull'esercizio finanziario 2011, l'OSL considerava il residuo importo non di competenza della gestione straordinaria non presentando i requisiti di ammissibilità alla massa passiva. Peraltro il suddetto importo non veniva successivamente segnalato dall'Ente come debito fuori bilancio;

SEGNALATO CHE:

- gli organi preposti dell'Ente hanno offerto una scarsa collaborazione che si è concretizzata in una incompleta attività istruttoria per i debiti fuori bilancio e in un'incerta, non puntuale, ed assente individuazione dei singoli importi relativi ai residui passivi, in merito all'individuazione dei creditori, all'epoca della prestazione ed all'identificazione degli elementi probatori del credito;
- i reiterati solleciti, inerenti, in particolare, la trasmissione degli eventuali residui passivi da inserire nella massa passiva, così come precedentemente richiamati, rimasti privi di riscontro, hanno causato inevitabili rallentamenti nell'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione che si è visto pertanto costretto, lo si ribadisce, a richiedere proroghe per la determinazione della massa passiva;
- sono risultate, inoltre, incerte e vaghe le comunicazioni dell'attuale Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, dott. Salvatore D'Angelo, in ordine all'esatta determinazione degli importi da trasferire all'OSL, difformemente a quanto indicato nel Modello F e nelle deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali si approvava ed integrava l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- vane sono risultate le richieste inviate anche all'organo di revisione contabile, dott. Raffaele Papa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 D. Lgs. 267/2000, in merito all'accertamento e attestazione degli esatti importi oggetto delle varie comunicazioni da parte del responsabile dell'area economica finanziaria, dott. Salvatore D'Angelo;

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



- inopportuna e pretestuosa è risultata l'impugnativa da parte dell'Ente di un'unica deliberazione afferente il diniego totale di pretesa creditoria da parte di un legale, deliberazione trasmessa solo per conoscenza Sindaco ed alcuni organi del Comune di Succivo, il quale ultimo non appare in alcun modo legittimato, mentre il controinteressato (creditore/richiedente) sembra abbia prestato acquiescenza;
- tale circostanza ha reso necessario individuare un legale al quale conferire l'incarico di resistere ad un'impugnativa proposta dall'Amministrazione Comunale avverso una singola deliberazione di diniego adottata da questo Organo, senza peraltro tener conto dell'integrazione - chiarimento delle motivazioni operata con apposita nota da parte di questo stesso Organo ;
- il fascicolo inerente l'istanza appena sopra indicata, nonostante approfondite ricerche da parte del dipendente incaricato ed operante nell'Ufficio destinato all'attività dell'OSL da parte dell'Ente stesso, risultava smarrito tanto che questo Organismo si vedeva costretto ad effettuare apposita denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Sant'Arpino (CE);
- lo stesso Revisore dei Conti dell'Ente non ha posto in essere alcuna attività di verifica, nonostante l'invito in tal senso dell'OSL, relativamente all' ammontare del fondo cassa, alla esatta quantificazione dei residui passivi che l'Ente ha dichiarato di pagare per conto di questo Organo, nonché in ordine alle spese legali che il Comune ha affermato di aver sostenuto al fine di rendere edotte dell'intervenuta dichiarazione di dissesto le competenti autorità giudiziarie presso cui pendevano procedure giudiziarie, circostanza resa nota all'OSL solo con le ultime comunicazioni da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, né tantomeno l'organo di revisione contabile interveniva in relazione alla problematica dell'esatto ammontare dei pignoramenti presso terzi avvenuti in data antecedente e successiva al 31.12.2011, termine finale di competenza dell'OSL;
- la circostanza dell'intervenuta dichiarazione di dissesto dell'Ente già nota a tutte le autorità giudiziarie veniva, altresì, comunicata da questo OSL all'inizio dell'insediamento, risultando inappropriata la nomina di un avvocato per la relativa informativa da parte dell'Ente;

VISTO:

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Costituzionale n. 3/2001;
- l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- l'art. 252, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art.254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 248, comma 4 del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art.255, comma 10 del TUEL secondo cui non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti da garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art.206;

DATO ATTO che al fine di procedere al risanamento economico finanziario dell'Ente sono state esaminate tutte le istanze di ammissione al passivo presentate, anche quelle ben oltre i termini perentoriamente previsti dagli avvisi deliberati;

SEGNALATO CHE:

- gli organi preposti dell'Ente hanno offerto una scarsa collaborazione che si è concretizzata in una incompleta attività istruttoria per i debiti fuori bilancio e in un'incerta, non puntuale,

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



- parte dell'Ente stesso, risultava smarrito tanto che questo Organismo si vedeva costretto ad effettuare apposita denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Sant'Arpino (CE);
- lo stesso Revisore dei Conti dell'Ente non ha posto in essere alcuna attività di verifica, nonostante l'invito in tal senso dell'OSL, relativamente all' ammontare del fondo cassa, alla esatta quantificazione dei residui passivi che l'Ente ha dichiarato di pagare per conto di questo Organo, nonché in ordine alle spese legali che il Comune ha affermato di aver sostenuto al fine di rendere edotte dell'intervenuta dichiarazione di dissesto le competenti autorità giudiziarie presso cui pendevano procedure giudiziarie, circostanza resa nota all'OSL solo con le ultime comunicazioni da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, né tantomeno l'organo di revisione contabile interveniva in relazione alla problematica dell'esatto ammontare dei pignoramenti presso terzi avvenuti in data antecedente e successiva al 31.12.2011, termine finale di competenza dell'OSL;
 - la circostanza dell'intervenuta dichiarazione di dissesto dell'Ente già nota a tutte le autorità giudiziarie veniva, altresì, comunicata da questo OSL all'inizio dell'insediamento, risultando inappropriata la nomina di un avvocato per la relativa informativa da parte dell'Ente;

VISTO:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Costituzionale n. 3/2001;
- l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- l'art. 252, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



- l'art.254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 248, comma 4 del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art.255, comma 10 del TUEL secondo cui non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti da garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art.206;

ATO ATTO che al fine di procedere al risanamento economico finanziario dell'Ente sono state esaminate tutte le istanze di ammissione al passivo presentate, anche quelle ben oltre i termini previsti dagli avvisi deliberati;

ALLEVATO che tutto quanto surrichiamato è oggetto integrale della deliberazione n.102 del 16.7.2014, protocollata il 18.7.2014 al n. 5355, pubblicata all'Albo il 21.7.2014, con le allegate tabelle e documenti a dimostrazione della massa passiva ammessa pari ad €. 402.335,19;

PRESO ATTO che il Sindaco con i decreti numeri 52, 53, 54, 55 del 25 luglio 2014 ha conferito incarichi ad un legale per la proposizione di impugnative dinanzi al Tar Campania- Sezione Napoli;

CONDENZIATO, in particolare, che:

- il decreto n. 52 (ALLEGATO 1) conferisce incarico per l'impugnativa della deliberazione OSL n. 42 (ALLEGATO 2) del 5.6.2014 relativa al diniego totale dell'istanza presentata dalla Giunta Regionale della Campania per il ciclo integrale delle acque;
- il decreto n. 53 (ALLEGATO 3) conferisce incarico per l'impugnativa della deliberazione OSL n. 47 (ALLEGATO 4) del 17.06.2014 relativa al diniego totale dell'istanza presentata dal Consorzio Unico di Bacino relativo al servizio di Igiene Urbana;
- il decreto n. 54 (ALLEGATO 5) conferisce incarico per l'impugnativa della deliberazione OSL n. 26 (ALLEGATO 6) del 15.04.2014 relativa al diniego totale dell'istanza presentata dallo

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



Studio Legale Tamburrino per pretese da ingiunzioni di pagamento notificate oltre il 31.12.2011;

il decreto n. 55 (ALLEGATO 7) conferisce incarico per l'impugnativa della deliberazione OSL n. 48 (ALLEGATO 8) del 17.06.2014 relativa al diniego totale dell'istanza presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Tecnica Amministrativa OO.PCM 3920/11 per conferimento RSU;

CONSIDERATO CHE:

il Ministero dell'Interno, con nota 49871 del 06.03.2013 (ALLEGATO 9) avente ad oggetto "Ipotesi di Bilancio Stabilmente riequilibrato anno 2012- supplemento Istruttorio", inviata al Comune di Succivo, rilevava che *"...i contributi con vincoli di destinazione ed in particolare le riscossioni relative al ciclo di gestione dei rifiuti sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinate a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza e rappresentano pertanto entrate con vincoli di destinazione imposte per legge...al fine di verificare gli equilibri dei fondi a gestione vincolata, rimane attribuita alla competenza dell'Ente la gestione dei fondi a gestione vincolata e dei mutui attivati per investimenti a norma dell'art. 255 comma 10 testo unico 267 del 2000, e che la ricostruzione della consistenza dei fondi in questione è posta a carico dell'ente con i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento ..."*;

con nota n.823 del 09.01.2014 (ALLEGATO 10) a seguito di specifica richiesta dell'OSL protocollo 7609 del 09.12.2013 , il Ministero dell'Interno chiariva, indicava ed inoltrava specifica prescrizione in merito al decreto Ministeriale di approvazione dell'Ipotesi del Bilancio Stabilmente riequilibrato 2012, imponendo all'ente di ricostituire l'equilibrio dei fondi a gestione vincolata a norma dell'art. 195 comma 3 del TU. 267/2000;

Il Ministero, con la suddetta nota, fermo restando quanto già espresso in sede di approvazione dell'Ipotesi di Bilancio, non condividendo la ricostruzione normativa operata dall'ente, invitava lo stesso ad operare una ricostruzione conforme alla previsione normativa circa l'utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione, richiamando quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del TU. 267/2000, laddove evidenzia che non compete all'OSL l'amministrazione dei residui relativi ai fondi a gestione

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



vincolata perché presuppone l'integrale copertura delle singole spese con le relative entrate, sia in termini di competenza che di cassa;

Il Ministero dell'Interno, con nota 118379 del 05.11.2013 (ALLEGATO 11) indirizzava e trasmetteva anche all'Organo di Revisione Economico Finanziario il Decreto Ministeriale n. 86465 dell'08.10.2013, con il quale approvava l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, unitamente alla adozione dei provvedimenti conseguenti alle prescrizioni da ritenersi indispensabili;

Con la citata nota 118379 del 05.11.2013 il predetto Ministero rappresentava che l'Ente è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'allegato A e che è fatto obbligo al Revisore dei Conti di riferire trimestralmente al Consiglio dell'Ente circa l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel suddetto Decreto, ai sensi dell'art. 265 comma 3 del TU 267/2000;

Il suddetto documento, allegato sub-11, al punto 6.6 recitava *".. entrate a destinazione vincolata....provvedere a ricostituire l'equilibrio dei fondi a gestione vincolata a norma dell'art. 195 comma 3 del TU 267/2000 , tenendo presente che a tal fine non possono essere utilizzati residui attivi rientranti nella massa attiva della competenza dell'OSL... "*;

ENZIATO CHE il Comune di Succivo non ha ritenuto opportuno aderire alle varie possibilità offerte dalle disposizioni normative di cui al D.L. 35/2013 conv. nella L. 64/2013 oltrechè quelle di cui al D. L. 66/2014 conv. nella L. 89/2014;

DESIDERATA la scarsa collaborazione degli organi responsabili dell'ente (*ad eccezione del personale nominato all'OSL dal Sindaco*) estrinsecatasi, in particolare, in un'insufficiente e del tutto carente attività, i vari tentativi di rallentamento dell'attività gestoria dell'OSL posta in essere da alcuni organi responsabili dell'ente, il mancato rinvenimento di documentazione diretta all'O.S.L., detenuta dall'ente, e, da ultimo, i ritardi registrati nei recapiti delle deliberazioni agli interessati (*v. nota del 01.08.2014 inerente notifica avv. Di Monte*) (ALLEGATO 12);

DESIDERATA l'assenza a tutt'oggi di qualsiasi impugnativa da parte dei soggetti aventi interesse, e l'assenza di un controllo immediato e concreto, rispetto alle singole deliberazioni di diniego;

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



CONSIDERATO, altresì, che appaiono del tutto infondate le motivazioni, alla luce di quanto richiamato nei proponendi ricorsi, anche in considerazione che l'OSL ha operato nel rispetto dei principi e della normativa vigente in materia di risanamento economico-finanziario degli Enti, come emerge con nettezza dall'impostazione metodologica seguita da questo Organismo, risulta esplicitata nelle premesse della deliberazione n. 102 del 16.7.2014 e come sopra posta nella narrativa del presente atto deliberativo;

CONSTATO che l'iniziativa dell'Ente, posta in essere con i suddetti decreti sindacali, sembra infondata, atteso che appare sussistere il difetto di legittimazione attiva dell'Ente alla proposizione delle decretate impugnative;

Per contro il precedente giudizio instaurato e quelli instaurandi da parte del Comune di Succivo, sembrano avere come unico obiettivo quello di ostacolare il naturale dispiegarsi dell'attività di questo Organismo, intralciando e rallentando in vario modo, l'attività della gestione ordinaria ormai avviata alla conclusione con il conseguente soddisfacimento dei creditori ammessi alla massa passiva ritardando la liquidazione ed il pagamento dei relativi crediti;

CONSTATO la più volte segnalata iniziativa sindacale comportare, altresì, l'assunzione di ulteriori responsabilità economiche da parte della gestione straordinaria per la resistenza negli instaurandi giudizi con conseguente sottrazione di risorse umane e finanziarie alla ordinaria gestione dell'ente, e con conseguenti profili di responsabilità per danno erariale;

Tutto ciò premesso;

Adottazione unanime dei presenti resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di segnalare agli organi competenti l'apparente temerarietà delle iniziative di cui ai decreti sindacali numeri 52-53-54-55 del 25.07.2014, rappresentando, altresì, eventuali profili di responsabilità amministrativo-contabile;

Di allegare alla presente la deliberazione dell'OSL n. 102 del 16.07.2014 (ALLEGATO 13);

Di disporre la notifica della presente deliberazione, per quanto di competenza, a:

- **Sindaco del Comune di Succivo;**

- **Segretario Comunale del Comune di Succivo;**

[Handwritten signatures and initials]

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria del Comune di Succivo;
Revisore dei Conti del Comune di Succivo;

Di disporre l'invio della presente deliberazione, per debito d'ufficio e profili di competenza, a:

- **Ministero dell'Interno;**
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze;**
- **Delegazione Regionale della Corte dei Conti Sezione Enti Locali;**
- **Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania per i profili di competenza;**
- **Prefettura di Caserta;**

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, pienamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. lgs. 267/2000.

Componenti

Dott. Renato Penza

Dott. Geraldo Bonacci

Presidente

Luigi Colucci

omune

ito con

Letto e sottoscritto

Il Presidente
DOTT. LUIGI COLUCCI



Il Segretario verbalizzante
Sig. Ariello Marsilio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto gli atti d'ufficio

ATTESTA

la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del sito web dell'ente "
www.comune.succivo.ce.it in data e resterà affissa fino al
15 giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio

Salvatore D'Angelo

CERTIFICAZIONE

Presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.
rilasciata copia per uso

- amministrativo
- altro

in copia:

il responsabile del servizio



une
con